

## **10. CODICI TRIBUTO PER VERSARE PARZIALMENTE AVVISI BONARI SOLO IN ALCUNI CASI**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70/E/2025 ha approvato specifici codici tributo per gestire i versamenti parziali degli avvisi bonari, a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi degli artt.36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente in riferimento alle seguenti fattispecie:

- credito di imposta investimenti ZES unica;
- credito di imposta investimenti ZLS;
- credito di imposta partecipazione corsi formazione azienda agricola;
- imposta sostitutiva regime agevolato imprese giovanili nell'agricoltura;
- imposta sostitutiva sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri;
- imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti;
- imposta sostitutiva per riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione;
- imposta sostitutiva derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve;
- IRAP riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento di principi contabili;
- imposta sostitutiva IRAP riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento di principi contabili;
- imposta sostitutiva soggetti ISA che hanno aderito al CPB;
- imposta sostitutiva soggetti forfettari che hanno aderito al CPB.

I nuovi codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 70/2025 sono utilizzabili nell'eventualità in cui i contribuenti destinatari degli avvisi bonari non intendano versare l'importo complessivamente richiesto (riportato nell'F24 precompilato allegato alla comunicazione) come risultante dalla notifica della PEC ma intendano versare solamente una quota parziale. Resta ferma la facoltà di rateizzare quanto dovuto, come chiarito nelle "Avvertenze" della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.



L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 72/E/2025 ha istituito i codici tributo utilizzabili da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per i periodi di imposta 2025/2026 e hanno deciso di ravvedere gli anni pregressi ai sensi dell'art.12-ter, D.L. n. 84/2025.